

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1747

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TEDESCO TATÒ e ROCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1993

Nuove misure in materia di trattamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo disegno di legge, a questo punto della XI legislatura, ha essenzialmente un valore di testimonianza, e di solidarietà verso il prezioso lavoro compiuto dalla redazione del giornale «Ora d'aria» dell'Istituto penitenziario femminile di Rebibbia, in collaborazione con l'ARCI e con l'avvocato Ambra Giovane.

Dal confronto da loro realizzato è emerso, come loro stesse ci scrivono «un tema spesso trascurato e dimenticato, ma sentito e sofferto intimamente più di altri aspetti materiali: quello dell'affettività in carcere... Per amore non si intende tanto e solo il sesso, ma quei legami, quella solidarietà,

quel bisogno di stringere un figlio o di abbracciare una madre, senza che questo possa essere negato o raggelato dalle fredde regole ministeriali».

Di qui le norme che ci sono state suggerite e di cui abbiamo deciso di farci proponenti al Senato della Repubblica con questo disegno di legge.

Sappiamo bene che il momento è difficile per gli Istituti di prevenzione e pena, pieni di tanti problemi irrisolti. Eppure è emblematico che dalle donne sia scaturito quello dell'affettività che ci sembra giusto non sia sottaciuto, bensì affrontato e, ci auguriamo, avviato a soluzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Negli edifici penitenziari devono essere realizzati locali idonei a consentire al detenuto di intrattenere relazioni strettamente personali e affettive».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 28 della legge del 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - (*Visite del coniuge o del convivente*). - 1. Al fine di consolidare i rapporti affettivi con la famiglia, oltre ai colloqui già previsti dall'articolo 18, e dall'articolo 35 del regolamento di esecuzione della presente legge, il detenuto ha diritto ad avere una visita al mese della durata non inferiore alle due ore consecutive, con il proprio coniuge o convivente, nei locali adatti, senza alcun controllo visivo».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 28-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

«Art. 28-ter. - (*Incontri familiari nelle aree verdi penitenziarie*). - 1. I detenuti hanno altresì diritto a trascorrere la terza domenica di ogni mese, dalle ore 14, con la famiglia, nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale più adatto.

2. Qualora, per il numero elevato di detenuti o per ragioni di sicurezza, non sia possibile garantire a ciascun detenuto o internato l'incontro previsto dal comma 1,

la Direzione del carcere predispone un calendario utilizzando il sistema delle rotazioni».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 30-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1975, n. 663, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 30-quater. - (*Speciali permessi familiari*). - 1. Al detenuto in espiazione di pena, che abbia manifestato una particolare intensità di rapporti con la famiglia, in specie con il coniuge o con il convivente o con i familiari, il magistrato di sorveglianza può concedere un permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 35 del regolamento d'esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. - (*Coniugi e conviventi entrambi detenuti*). - 1. I coniugi e i conviventi entrambi detenuti, hanno diritto ad usufruire di ulteriori quattro ore di colloquio mensili».

Art. 6.

1. Dopo il dodicesimo comma dell'articolo 37 del regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«Per il detenuto o internato straniero, ammesso al colloquio telefonico con i propri familiari residenti all'estero, la durata della conversazione telefonica è di sei minuti per ciascun colloquio ordinario non effettuato».